



COMUNE DI RUEGLIO

COPIA

CITTA' METROPOLITANA di TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 10

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE ECCEDEXE E APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2023-2025 E PIANO ANNUALE 2023 EX ART.6 E 6 TER DEL D.LGS. N.165/2001.

L'anno **duemilaventitre** addì **quattordici** del mese di **febbraio** alle ore **16:00** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
Dott.ssa LAFFAILLE Gabriella Maria - Sindaco	Sì
OGGERI BREDA Gianguido - Vice Sindaco	Sì
BURACCO GHION Anna Adele - Assessore	Giust.
Totale Presenti:	2
Totale Assenti:	1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Mariateresa PALAZZO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Parere di regolarità Tecnica e Contabile

VISTO: sulla proposta della presente Deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, il seguente parere:

FAVOREVOLE

da parte del:

**X Responsabile della regolarità
Contabile**

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

F.to (Silvia GAGLIETTO)

**X Responsabile della regolarità
Tecnica**

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali

Il Segretario Comunale

F.to (Dr.ssa Mariateresa PALAZZO)

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- la disciplina del piano triennale delle assunzioni ai sensi dell'art. 6 del d. lgs 165/2001, così come modificato dal dlgs 75/2017;
- l'art.39 della Legge n.449/1997, cd legge finanziaria 1998, che prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese del personale;
- l'art. 35 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i. prevede che "le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni>";
- l'art. 91 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni locali debbano provvedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;
- Il D.lgs. 75/2017 in vigore dal 22.06.2017, dispone in materia modifiche al D.Lgs. 165/2001 ed in particolare all'art. 6 prevede, in luogo della programmazione triennale, il piano triennale dei fabbisogni di personale e per la dotazione organica non viene più prevista la rideterminazione ma la sua consistenza deve essere indicata dall'amministrazione ed eventualmente rimodulata in base ai fabbisogni;
- Il decreto dell'8 maggio 2018 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione che ha definito, ai sensi dell'art. 6 ter, le linee di indirizzo volte a orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei fabbisogni di personale. Tali linee guida, adottate con decreti di natura non regolamentare, definiscono una metodologia operativa di orientamento che gli enti locali realizzano nell'ambito dell'autonomia organizzativa a essi riconosciuta delle fonti normative, nel rispetto dei vincoli assunzionali e di finanza pubblica attualmente previsti. Nella nuova impostazione la dotazione organica si traduce di fatto nella definizione di una "dotazione di spesa potenziale massima" per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale. In pratica la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalla facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle previste dall'art. 20, comma 3, del D.lgs. 75/2017 (superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni), non può essere superiore alla spesa potenziale massima;
- l'art.91 del D. Lgs. n.267/2000, cd testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale e che gli Enti Locali programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale;

Evidenziato che:

- la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati nell'ultimo triennio viene indicata nel presente documento, ai sensi dell'art.6 c. 3 del D. Lgs. n.165/2001;

- la ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale, prevista dall'art.33, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, è stata effettuata dando esito negativo, deliberazione n. 76 del 04/11/2021;
- l'aggiornamento al Piano Triennale delle Azioni Positive (P.T.A.P.) è stato adottato ai sensi dell'art. 5 del dlgs 196/2000, con delibera di Giunta n.3 del 18.01.2022 per il triennio 2023/2025; il Piano delle performance, ai sensi del D.lgs 150/2009, è stato regolarmente approvato con delibera di G.C. n.51 del 05.07.2022;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 è stato regolarmente approvato con deliberazione di G.C. n.85 del 22.11.2022 e il termine ultimo per l'approvazione di quello relativo al triennio 2023-2025 è stato prorogato al 31.05.2023;
- la Piattaforma telematica per la certificazione dei crediti è stata regolarmente attivata ai sensi dell'art. 27 del DI 66/2014;

Dato atto del rispetto:

- dell'obbligo di certificazione dei crediti di cui al dl 35/2013 e s.m.i.;
- dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 del D.L. 90/2014, e s.m.i.;
- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 562 della Legge 296/2006 rispetto alla spesa di personale sostenuta nell'anno 2008;
- dei tempi di pagamento previsti dall'art. 41 c. 2 D.L. 66/2014;

Considerato che ai sensi della Legge n. 160/2016, la quale prevede il divieto di assunzione di personale nel caso di mancata approvazione e trasmissione, nei termini di legge, dei principali documenti di bilancio (previsionale e rendiconto), l'Ente risulta in regola rispettivamente con:

- l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024, ai sensi dell'art. 18 del Dlgs. n. 118/2011 e dell'art. 151, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000, avvenuta con delibera di Consiglio n.8 del 18.01.2022 e con quello 2023/2025 il cui termine ultimo per l'approvazione è stato prorogato al 30.04.2023;
- l'approvazione del rendiconto, fissato al 30 aprile dell'anno in corso e in riferimento all'esercizio precedente, o entro i termini previsti in caso di previsione normativa (art. 18 del Dlgs. n. 118/2011 e artt. 151, comma 7 e 227, comma 2 del Tuel);

Considerato che:

- nell'anno precedente il Comune ha rispettato gli equilibri di bilancio;
- l'Ente con deliberazione di Consiglio comunale n.36 del 29.12.2021 ha disposto di avvalersi della facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL 267/2000, come modificato dall'art. 1, comma 831, legge n. 145 del 2018, per cui *"Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato"*;
- la spesa di personale prevista per l'anno 2023, già in fase di predisposizione del Bilancio pluriennale 2023/2025, è contenuta nel limite della spesa media dell'anno 2008 o e, pertanto, rispettosa della disposizione del nuovo art. 1 c. 562 della L. 296/2006, così come integrato dall'art. 3 c. 5 bis del D.L. 90/2014, ovvero il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore 2008;
- il Comune non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

Visti:

- L'art. 33, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (comma modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, dall' art. 1, comma 853, lett. a), b) e c), L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, e, successivamente, dall' art. 17, comma 1-ter, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8) che detta disposizioni in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria e stabilisce che: «A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma (per i Comuni: 20.4.2020), anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di

personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato> I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn aver inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn aver pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia»;

Visto il Decreto 17.3.2020 emanato dal Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, attuativo dell'art. 33 del D.L. 33/2019;

Ritenuto, tuttavia, al momento, di non dover procedere alla assunzione di ulteriore personale a tempo indeterminato nel prossimo triennio 2023-2025;

Dato atto, inoltre, che il PTFP deve indicare, oltre alle assunzioni a tempo indeterminato, l'eventuale ricorso a tipologie di lavoro flessibile, nel rispetto della disciplina ordinamentale di cui agli artt. 7 e 36 del D.lgs. n. 165/2001 e delle limitazioni di spesa previste dall'art. 9, comma 28, del D.L.n.78/2010 e dall'art. 14 del D.L. 66/2014;

Richiamato il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, che fissa un tetto alle cosiddette assunzioni flessibili *“possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e*

successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267", ed inoltre che "il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009".

Preso atto che le tipologie di lavoro flessibile a cui fa riferimento l'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, sono, a titolo esemplificativo:

- i contratti di lavoro a tempo determinato (D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368);
- le convenzioni;
- i contratti di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001);
- i contratti di formazione e lavoro (art. 3 del D.L. 726/1984, convertito con modificazioni nella legge 863/1984, art. 16 del D.L. 299/1994, convertito con modificazioni nella legge 451/1994, n. 451);
- altri rapporti formativi;
- i contratti di somministrazione di lavoro (artt. 20 e seguenti del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276);
- le prestazioni di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni.

Preso atto inoltre che non rientrano nella locuzione di lavoro flessibile le convenzioni aventi per oggetto la gestione in forma associata di funzioni e servizi, infatti il ricorso a forme di utilizzo condiviso del personale in organico rappresenta non già un modo per eludere il regime vincolistico relativo alle assunzioni a tempo indeterminato, bensì un duttile strumento di utilizzo plurimo e contemporaneo dei dipendenti pubblici senza ulteriori costi per le amministrazioni beneficiarie. (Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 23/SEZAUT/2016);

Vista la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce: *"Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n.78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, legge n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28."*;

Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti sezione Autonomie n.18/sezaut/2018/QMIG avente ad oggetto: *"Applicabilità dell'art. 9, comma 28, del D.L. n.78/2010 agli enti locali che abbiano sostenuto spese per contratti di lavoro flessibile, nel 2009 o nel triennio 2007/2009 per importi irrisori inidonei a costituire parametro di riferimento assunzionale"*;

Dato atto che in base alla suddetta deliberazione, *"Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi modesti, inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n.165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento"*.

Richiamato il precedente limite di spesa per rapporti di lavoro flessibile, determinato con proprio atto n.59 del 26.11.2019 e ammontante ad € 8.500,00;

Dato atto che l'Ente per garantire un minimo di servizio soddisfacente continuerà a ricorrere a incarichi di scavalco a favore di personale di altre amministrazioni e precisamente:

- incarico 12 ore settimanali area AMMINISTRATIVA;

- incarico 6 ore settimanali area VIGILANZA;

Verificato, inoltre, che il numero di contratti a tempo determinato non supera il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 34/2022 con la quale si modificava il fabbisogno del personale piano assunzione 2022, prevedendo l'assunzione di un collaboratore amministrativo Cat. B3 a tempo parziale (24 ore) e indeterminato anziché di un istruttore amministrativo C1 a tempo parziale (12 ore) indeterminato;

Dato atto che il personale di ruolo in servizio presso il Comune di Rueglio risulta così composto:

PERSONALE TEMPO INDETERMINATO

- 1 Istruttore finanziario tempo pieno Cat. C posizione economica C5
- 1 Istruttore Tecnico tempo pieno Cat. C posizione economica C5
- 1 Collaboratore amministrativo tempo parziale 12 ore Cat. B3 posizione economica B4
- 1 Collaboratore amministrativo B3 tempo parziale 24 ore
- 1 Collaboratore Tecnico Cat. B3 tempo parziale 18 ore

PERSONALE TEMPO DETERMINATO

NESSUNO

Evidenziato che il Comune di Rueglio sta affrontando una realtà di carenza di organico con potenziale pregiudizio sulla qualità del lavoro e rispetto degli adempimenti di legge;

Dato atto che tra il personale di servizio vi è un dipendente assunto a tempo indeterminato parziale a 24 ore con Determinazione del Responsabile del Personale n. 30/2022;

Valutata la possibilità di trasformare, con decorrenza dal 01.03.2023, il suddetto contratto di lavoro aumentando le ore settimanali da 24 a 34 che consentirebbe una risposta alle esigenze di organizzazione dei servizi e dei conseguenti procedimenti amministrativi;

Preso atto del consenso manifestato dal dipendente interessato;

Atteso che l'aumento delle ore di un contratto part time non è assimilabile a una trasformazione di un contratto a tempo pieno che rappresenterebbe in tal caso a nuova assunzione;

Considerato che:

- l'incremento di spesa annuale a regime, dovuto al predetto incremento orario, è pari a € 8.354,00;
- la spesa del personale complessiva è comunque rispettosa della disposizione del nuovo art. 1 c. 562 della L. 296/2006, così come integrato dall'art. 3 c. 5 bis del D.L. 90/2014, ovvero il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore 2008;

Dato atto, infine, che le cessazioni previste nel triennio 2023/2025 sono:

- Anno 2023: nessuna
- Anno 2024: nessuna
- Anno 2025: nessuna

Dato atto che la presente verrà inoltrata alle RSU aziendali e alle OO.SS. maggiormente rappresentative;

Visto il parere rilasciato dal Revisore dei Conti e acclarato al Protocollo Generale dell'Ente al n.514 in data 13.02.2023;

Visto l'art.48, comma 2, del citato D. Lgs. n.267/2000, che stabilisce che sono di competenza della Giunta tutti gli atti che le norme di legge non riservano alla competenza del Sindaco o del Consiglio Comunale

Ritenuto, quindi, di approvare il Piano triennale del fabbisogno del personale 2023-2025, nei limiti, e nel rispetto delle condizioni previste dalle vigenti leggi in materia di assunzioni di personale e di contenimento del costo di lavoro, dando atto che nel prossimo triennio non sono previste nuove assunzioni;

Riaffermata la possibilità di integrare e modificare la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione, anche con riferimento alla possibilità di sostituire eventuali cessazioni dal servizio non previste, in particolar modo a causa dell'incertezza dell'attuale riforma sulle pensioni, sempre nel rispetto delle normative vigenti;

Richiamati:

- il Digs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Visto lo Statuto comunale;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal responsabile del servizio competente;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti unanimi resi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2023 -2025 e Piano Annuale 2023, dettagliato come segue:

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO:

- NESSUNA ASSUNZIONE PER IL TRIENNO 2023/2025
- INCREMENTO DELL'ORARIO DI LAVORO (da n.24 a n.34 ore settimanali) DEL COLLABORATORE PROFESSIONALE – CAT. B3 CON DECORRENZA PREVISTA DAL 01.03.2023

PERSONALE TEMPO DETERMINATO

NESSUNA ASSUNZIONE PER IL TRIENNIO 2023/2025

2. DI DARE ATTO che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali a

legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica, nonché i limiti imposti in tema di contenimento della spesa di personale;

3. DI RISERVARSI, la possibilità di integrare o modificare il presente atto, in seguito a successive e diverse esigenze dell'Ente, coerentemente ad eventuali modifiche legislative o regolamentari che dovessero intervenire;
4. DI PROVVEDERE a dare opportuna informazione alle OO.SS. ai sensi dei vigenti CC.CC.NN.LL.;
5. DI TRASMETTERE il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei Fabbisogni" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
6. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto, per un periodo di 15 gg. consecutivi, all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet istituzionale del comune:
www.comune.sanfrancescoalcampo.to.it;

Inoltre, con successiva votazione unanime espressa in forma palese

7. DI RENDERE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267-

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

in originale firmato

IL SINDACO
F.to (Dott.ssa LAFFAILLE Gabriella Maria)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dr.ssa Mariateresa PALAZZO)

VISTO: Si attesta che il presente atto ha la relativa copertura finanziaria e che è stato assunto ai sensi dell'art. 151, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Silvia GAGLIETTO)

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 24/02/2023, giorno di pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dr.ssa Mariateresa PALAZZO)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art.124, D.Lgs del 18.08.2000, n.267 ed art. 32, L. 69 del 18.06.2009)

N. 54 Registro Pubblicazioni.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 24/02/2023 all'Albo Pretorio presente sul sito informatico di questo Comune all'indirizzo <http://www.comune.rueglio.to.it> per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 della Legge n° 69 del 18.06.2009.

Rueglio, li 24/02/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dr.ssa Mariateresa PALAZZO)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art.134, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Si certifica che la sua estesa deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio presente sul sito informatico di questo Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 in

data

Rueglio, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dr.ssa Mariateresa PALAZZO)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Rueglio, li 24/02/2023

Dr.ssa Mariateresa PALAZZO